



ORDINE DEGLI AVVOCATI DI FIRENZE

Palazzo di Giustizia – Viale Guidoni, 61 – 50127 Firenze
tel. 055-483406 fax 055-461400
e-mail: uffici.segreteria@ordineavvocatifirenze.eu

CIRCOLARE n. 5 – ELENCO NAZIONALE DIFENSORI D'UFFICIO PIATTAFORMA GDU

FIRENZE, 27.11.2019

Cari Colleghi,

come sapete, lo scorso 27 ottobre è entrato in vigore il nuovo Regolamento del Consiglio Nazionale Forense per la tenuta e l'aggiornamento dell'Elenco unico nazionale degli Avvocati iscritti negli albi disponibili ad assumere le difese d'ufficio.

In proposito, è utile richiamare alcune rilevanti modifiche apportate dal nuovo regolamento alla materia, che riguardano in particolare:

1. i doveri del difensore d'ufficio;
2. l'assolvimento dell'obbligo formativo ai fini dell'iscrizione e della permanenza nell'Elenco;
3. le modalità attraverso le quali deve essere presentata la domanda sia di inserimento che di permanenza nell'Elenco.

1. Fra i doveri del difensore d'ufficio è stato eliminato l'obbligo che stabiliva che quando questi fosse stato impedito a partecipare a singole attività processuali, fosse tenuto ad incaricare della difesa un collega iscritto nell'Elenco unico nazionale o che avesse conseguito il titolo di specialista in diritto penale. Il Consiglio Nazionale Forense ha infatti rilevato che la norma si poneva in contrasto con l'articolo 102 CPP, norma di rango primario, che non pone alcuna limitazione alla sostituzione processuale.

In secondo luogo è stata eliminata la previsione dell'impossibilità per il difensore di ufficio di accettare incarichi che non fosse in grado di svolgere adeguatamente. La norma si poneva in evidente contrasto con il principio di obbligatorietà di prestare il patrocinio del difensore d'ufficio (peraltro qualificato per essere iscritto nell'Elenco), che non può essere oggetto di rinuncia da parte di quest'ultimo, il quale solo in caso di giustificato motivo può essere sostituito (art. 97 comma 5 CPP).

2. Quanto all'autocertificazione dell'assolvimento dell'obbligo formativo che deve accompagnare tanto la domanda di permanenza nell'Elenco unico nazionale, quanto quella di prima iscrizione, essa non riguarda più il triennio precedente alla presentazione della domanda ma esclusivamente

l'anno antecedente a quello della richiesta. L'obbligo formativo si intende assolto, pertanto, allorquando l'avvocato, nell'anno precedente la richiesta di inserimento nell'Elenco unico nazionale ovvero in quello precedente la richiesta di permanenza, abbia conseguito almeno 15 crediti formativi, di cui tre nelle materie obbligatorie.

3. Quanto alle modalità attraverso le quali deve essere presentata la domanda di inserimento e di permanenza, si segnala che è stato acquistato dal Consiglio Nazionale Forense una nuova piattaforma informatica gestionale che entrerà in funzione il 15 gennaio 2020. Il nuovo gestionale, che dovrebbe risultare più semplice ed intuitivo di quello attualmente in funzione, avrà predisposti tutti gli schemi di domanda e di autocertificazione per i richiedenti, e non sarà quindi più necessario procedere con allegazioni cartacee.

Al riguardo, come già segnalato sul sito dell'Ordine, in data 20.11.2019 verrà disabilitato l'accesso alla vecchia piattaforma GDU del Consiglio Nazionale Forense per 50 giorni. **Il termine per la presentazione delle istanze di permanenza, scadenti il 31.12.2019, è pertanto stato differito al 15.02.2020.**

Le istanze di prima iscrizione o di cancellazione, solo per i 50 giorni indicati, potranno essere inoltrate alla segreteria dell'Ordine alla pec: difensoriufficio.coafi@pec.it.

Ultima importante novità attiene al fatto che tutti gli avvocati che sono stati cancellati dall'Elenco a domanda o perché non hanno presentato tempestiva richiesta di permanenza, potranno nuovamente iscriversi a partire dal 15.01.2020, essendo venuto meno il precedente limite biennale alla reinscrizione.

Il Presidente
Commissione Difesa D'Ufficio e Affari Penali
Avv. Lapo Gramigni

